

**Delibera C.C. n.279 del 23/10/1995
successivamente modificato con delibera C C.C. n.56 del 13/03/1998,
delibera C.C. n.141 del 23/07/2001
e delibera C.C.n.23 del 26/02/2007**

Entrato in vigore dal 16/03/2007

REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO

TITOLO I

IL DECENTRAMENTO COMUNALE

Articolo 1

Ripartizione del territorio comunale in Circoscrizioni

1. La Circoscrizione rappresenta l'ambito di naturale riferimento per la pianificazione territoriale, la programmazione ed il decentramento dei servizi pubblici locali, la promozione della partecipazione alla gestione dei servizi di base.
2. Il territorio del Comune di Pistoia è ripartito in tre circoscrizioni individuate dalla planimetria e dagli elenchi delle aree di circolazione, di cui agli allegati A e B.
3. Le circoscrizioni sono indicate con numero progressivo a partire dal centro cittadino e comprendono le seguenti località:

CIRCOSCRIZIONE N. 1:

Centro Storico, Aree ex Breda, zona Stazione SS.SS., Arca, Porta Lucchese, Vicofaro, Pontelungo, Spazzavento, Castagno, San Pantaleo, Bargi, Pistoia Nuova, S. Biagio, Torbecchia, Arcigliano, Gugliano, La Vergine, Bonelle, Ramini, Masiano, Casenuove di Masiano, San Pierino Casa al Vescovo.

CIRCOSCRIZIONE N. 2:

Chiesina Montalese, Santomato, Pontenuovo, Sant'Agostino, San Quirico, Casermette, Fornaci, Santa'Alessio, Germinaia, Candeglia, Santomoro, Bussotto, Lupicciano, Baggio, Villa di Baggio, Iano, Ponzano, Cignano, Valdibure, Nespole, Chiazzano, Le Querci, Ponte alla Pergola, Bottegone, Piuvisa, San Sebastiano, Badia a Pacciana, Canapale, Sperone.

CIRCOSCRIZIONE N. 3:

Porta al Borgo, Capostrada, Gello, Sarripoli, Campiglio, Piazza, Villaggio Belvedere, Scornio, Valdibrana, Stazzana, Campopiano, Pupigliana, Uzzo, Corbezzoli, Ponte Calcaiola, San Felice, Piteccio, Castagno, Fabbiana, Sammommè, Le Grazie, La Collina, Spedaletto, Cireglio, Borghetto, Le Piastre, Cassarese, Pian di Giuliano, Pontepetri, Pracchia, Orsigna, Casa Marconi, Castello di Cireglio, Villa di Cireglio, Villa di Saturnana.

4. Con le deliberazioni del Consiglio comunale che dispongono eventuali modifiche dei territori circoscrizionali debbono essere disciplinate le attività in corso ed i rapporti giuridici pendenti.

Articolo 2

Sede e Albo circoscrizionale

1. Ogni Circoscrizione ha una sede per lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio circoscrizionale. Può, inoltre, istituire una o più sedi o uffici distaccati al fine di garantire una maggiore fruibilità dei servizi da parte dei cittadini.
2. Nella sede e nelle eventuali sedi o uffici distaccati, in luogo accessibile al pubblico, è riservato un apposito spazio da destinare ad albo circoscrizionale, per la pubblicazione degli atti e delle deliberazioni del Consiglio, nonché per le comunicazioni ai cittadini della Circoscrizione.

Articolo 3

Organi della Circoscrizione

1. Sono organi della Circoscrizione il Consiglio circoscrizionale e il Presidente.
2. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune.
3. Il Consiglio è eletto a suffragio diretto, secondo quanto specificato nei comma

successivi, di norma contemporaneamente al Consiglio comunale e dura in carica per il periodo corrispondente.

4. L'elezione del Consiglio Circoscrizionale avviene con il sistema proporzionale, salvo applicazione del premio di maggioranza nei casi e con le modalità di seguito indicati.

5. Ogni lista di candidati alla carica di Consigliere Circoscrizionale comprende un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi. Più liste di candidati possono dichiarare di collegarsi con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Qualora alle elezioni del Consiglio Circoscrizionale si presentino le stesse liste che nelle elezioni per il Consiglio Comunale costituiscono un raggruppamento, è da intendersi che il collegamento tra le medesime sussista anche per l'elezione del Consiglio Circoscrizionale.

6. Ciascun elettore ha diritto di votare per una lista. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista.

7. **Al raggruppamento di liste o alla lista** che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito:

- numero 9 (nove) dei seggi assegnati al Consiglio Circoscrizionale, se ha riportato una percentuale di voti compresa fra il 40 ed il 50 per cento;
- numero 10 (dieci) dei seggi assegnati al Consiglio Circoscrizionale, se ha riportato una percentuale di voti superiore al 50 per cento.

I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste o raggruppamenti di liste applicando la normativa prevista per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

8. Il sistema di cui al precedente articolo non si applica nel caso in cui nessuna lista o raggruppamento di liste ottenga almeno il 40% dei voti validi ovvero nel caso in cui una lista o un raggruppamento di liste ottenga oltre il 60% dei voti validi. In tali casi i seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le liste o raggruppamenti di liste applicando la normativa prevista per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. La stessa normativa viene applicata anche in sede di assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascun raggruppamento di liste.

9. In ogni caso, la individuazione dei candidati eletti per ciascuna lista viene effettuata sulla base della cifra individuale, intendendo per cifra individuale di ciascun candidato il numero dei voti ottenuto dalla lista sommati al numero di voti di preferenza ottenuti dal candidato stesso.

10. In ordine alla presentazione delle candidature alla carica di Consigliere Circoscrizionale, viene applicata la vigente normativa prevista per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. La sottoscrizione delle liste medesime è obbligatoria solo nel caso che le stesse non siano presenti, con il medesimo contrassegno, per l'elezione del Consiglio Comunale.

11. Per quanto non espressamente previsto agli articoli precedenti si applica la normativa che regola la materia per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

12. Esso è composto da sedici membri eletti fra i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti leggi. Sono elettori della Circoscrizione i cittadini iscritti nelle liste delle sezioni elettorali comprese nel territorio di riferimento.

13. Nell'ambito dell'unità del Comune, il Consiglio circoscrizionale esercita i poteri di

proposta, consultivi, di intervento e di gestione previsti dallo Statuto, dal presente regolamento e da altri regolamenti comunali, nonché da specifici atti del Consiglio e della Giunta comunale.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Articolo 4

Entrata in carica dei Consiglieri

1. Coloro che sono proclamati eletti a Consigliere entrano immediatamente in carica ed acquistano tutti i diritti e tutti i doveri inerenti alle loro funzioni.

Articolo 5

Convocazione del Consiglio neo-eletto

1. La prima riunione del Consiglio è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Fino all'elezione del Presidente le sedute del Consiglio circoscrizionale sono convocate e presiedute dal Consigliere anziano. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Sindaco.
3. È Consigliere anziano il componente del Consiglio che ha conseguito, nell'elezione, la cifra individuale più alta costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. In caso di parità di voti, colui che è più anziano di età. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che segue nella graduatoria di anzianità.

Articolo 6

Convalida dei Consiglieri e Ordine dei lavori

1. Nella prima seduta e, se necessario, in quelle immediatamente successive, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio circoscrizionale procede nell'ordine alla convalida e alla eventuale surrogazione degli eletti, alla elezione del Presidente e alla elezione del Vice Presidente.
2. Non viene effettuata la convalida per gli eletti che dichiarano per iscritto di rinunciare alla carica di Consigliere. Della loro rinuncia si dà atto nella deliberazione di convalida dei Consiglieri subentranti.

Articolo 7

Costituzione dei Gruppi consiliari

1. La composizione dei gruppi consiliari avviene di norma in relazione alle liste dei candidati alle quali appartengono i Consiglieri eletti.
2. Salvo diversa indicazione, il Consigliere anziano di ogni lista ne è considerato il capo gruppo.
3. Possono essere costituiti gruppi consiliari non corrispondenti alle liste elettorali, previa informazione scritta al Presidente con l'indicazione della denominazione e del nominativo del capo gruppo; i gruppi consiliari possono essere costituiti anche da un solo componente.
4. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio della composizione dei gruppi consiliari e richiede la collaborazione dei capi gruppo ai fini della migliore funzionalità del Consiglio e delle commissioni.

Articolo 8

Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio nel suo seno a scrutinio palese e per appello nominale nella prima seduta dopo le elezioni e comunque entro trenta giorni dalla prima riunione o dalla data in cui sono state presentate le dimissioni o si è verificata la

vacanza.

2. Se entro i predetti termini il Consiglio non ha proceduto all'elezione, il Sindaco notifica ai Consiglieri formale diffida a provvedere entro i successivi quindici giorni, trascorsi inutilmente i quali si procede ai sensi dell'articolo 39, terzo comma, dello Statuto comunale.

3. La candidatura a Presidente, sottoscritta dall'interessato per accettazione, è presentata da almeno un terzo dei Consiglieri ed è corredata da un documento programmatico sulle attività da realizzarsi nel corso del mandato.

4. Qualora risultino presentate più candidature, queste sono poste successivamente in votazione, fino alla elezione del Presidente, a partire da quella presentata dal maggior numero di Consiglieri e, in caso di pari numero di presentatori, dal candidato che ha riportato la maggiore cifra individuale di voti elettorali

5. È eletto il candidato che ottiene almeno nove voti.

6. Il Presidente può essere sostituito nel corso del mandato nei casi previsti dallo Statuto comunale. Dura in carica fino alla nomina del successore, limitandosi, dopo l'entrata in carica dei nuovi Consiglieri, al disbrigo degli affari correnti.

Articolo 9

Elezione del Vice Presidente

1. Il Consiglio Circostrizionale elegge il Vice Presidente entro 15 giorni dall'elezione del Presidente con le stesse modalità, fra i candidati proposti che, con l'accettazione, dichiarino di aderire al documento programmatico approvato con l'elezione del Presidente.

2. Esso dura in carica quanto il Presidente, salvo i casi di decadenza dalla carica di Consigliere, di dimissione volontaria o di revoca deliberata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Articolo 10

Funzioni del Presidente

1. Le funzioni del Presidente sono disciplinate dallo Statuto comunale. In particolare egli rappresenta la circoscrizione, assicura la funzionalità del consiglio circoscrizionale, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi territoriali, alla esecuzione degli atti e delle decisioni adottate dal consiglio stesso nonché dagli organi amministrativi del Comune inerenti il territorio di competenza.

2. Il Presidente esercita le proprie funzioni avvalendosi dei responsabili degli uffici delle rispettive circoscrizioni e dei servizi territoriali e - in relazione alle singole fattispecie - delle competenti strutture comunali, che dovranno provvedere agli adempimenti connessi e conseguenti alle diverse procedure definite anche ai sensi della Legge 241/90.

Articolo 11

Funzioni del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita tutte le funzioni del Presidente nei casi di sua assenza o impedimento, comprese quelle di ufficiale di governo se espressamente delegategli dal Sindaco.

2. Egli esercita altresì le funzioni proprie del Presidente che gli siano eventualmente da questi delegate in via continuativa previa conforme deliberazione approvata dal Consiglio circoscrizionale col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 12

Sostituzione del Presidente

1. Il Presidente cessa dalla propria carica nei casi previsti dallo Statuto.
2. Alla rielezione si procede nelle forme previste dal precedente articolo 8. La riunione per la sostituzione è convocata e presieduta dal Vice Presidente. In caso di inadempienza il Consiglio è convocato dal Sindaco.
3. All'atto della rielezione del Presidente il Vice Presidente in carica decade ed è sostituito ai sensi dell'articolo seguente.

Articolo 13

Sostituzione del Vice Presidente

1. Per la sostituzione del Vice Presidente si applicano le modalità di cui al precedente articolo 9.
2. La sostituzione del Vice Presidente deve avvenire entro 30 giorni dalla data di vacanza della carica. Nel caso di mancata elezione, le funzioni saranno, comunque, esercitate dal Consigliere Anziano.

Articolo 14

Commissioni permanenti

1. Il Consiglio circoscrizionale si articola in commissioni consiliari permanenti aventi carattere consultivo e istruttorio su tutte le materie di competenza del Consiglio.
2. Le commissioni nell'esercizio dei loro compiti ricercano la più ampia partecipazione dei cittadini.
3. Le commissioni sono composte da almeno quattro Consiglieri circoscrizionali designati dai gruppi consiliari e, eventualmente, da membri esterni nominati dal Consiglio circoscrizionale fra le persone che abbiano particolari competenze ed esperienza nelle materie demandate alle commissioni. I membri esterni non devono superare il numero dei Consiglieri.
4. Le commissioni sono costituite all'inizio di ciascun mandato amministrativo in numero di quattro. La deliberazione che le istituisce ne individua le singole competenze e fissa il numero dei Consiglieri e dei membri esterni, tenendo presente la suddivisione attribuita alle proprie commissioni dal Consiglio comunale.
5. Le sostituzioni dei componenti delle commissioni che si rendono necessarie nel corso del mandato sono deliberate dal Consiglio circoscrizionale nel rispetto dei criteri di cui al terzo comma.
6. Per ciascuna commissione il Consiglio circoscrizionale nomina un coordinatore, scelto fra coloro che rivestono la carica di Consigliere circoscrizionale.
7. Le commissioni sono convocate dal coordinatore mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da recapitarsi al domicilio dei componenti almeno ventiquattro ore prima della riunione, ovvero tramite preavviso telefonico e contestuale affissione all'albo dell'ordine del giorno medesimo.
8. Alle riunioni delle commissioni può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente e possono assistere tutti i Consiglieri circoscrizionali.
9. Le commissioni sono validamente costituite, **in prima convocazione, con la presenza di almeno due membri consiglieri oltre al Presidente. Trascorsa mezz'ora, la commissione opera validamente, in seconda convocazione, con la presenza del Presidente e di un componente in modo che sia assicurata la presenza di almeno due gruppi consiliari.**
Di ogni riunione viene redatto un sintetico verbale, di norma a cura di un componente.
10. Le commissioni validamente costituite assumono decisioni a maggioranza dei presenti.
11. Per la trattazione di determinati argomenti le commissioni possono essere

convocate dal presidente del Consiglio, anche congiuntamente tra loro.

12. Alle commissioni consiliari formalmente istituite il Consiglio circoscrizionale può demandare alcuni compiti in materia consultiva sui quali esse possono assumere autonome iniziative esterne e di raccordo con il comune.

Art. 14/bis

Comitato di Coordinamento

1. E' istituito il Comitato di Coordinamento con la composizione e le funzioni indicati ai successivi commi.
2. Il Comitato di Coordinamento è composto dal Presidente della Circoscrizione, che lo presiede e lo convoca, e dai 4 Presidenti delle Commissioni permanenti.
3. Il Comitato di Coordinamento ha compiti organizzativi e di coordinamento dei lavori delle Commissioni permanenti, svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio Circoscrizionale, coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti, **con particolare riguardo per quanto concerne le priorità di attuazione delle decisioni e dei programmi stabiliti dal Consiglio Circoscrizionale, la esecuzione degli atti adottati da Consiglio stesso, il funzionamento e l'attività degli uffici circoscrizionali.** Redige annualmente, di norma entro il mese di settembre in occasione dei **provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio o, comunque entro la data fissata dalla Giunta Comunale,** un rapporto sullo stato, sui problemi e sull'attività della Circoscrizione, nonché sui rapporti fra la Circoscrizione stessa e i Servizi comunali. Tale relazione viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Circoscrizionale ed inviata al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 15

Commissioni straordinarie

1. Il Consiglio circoscrizionale può provvedere alla costituzione di commissioni straordinarie per l'esame e lo studio di particolari questioni.
2. Anche nelle predette commissioni possono essere nominati cittadini il cui contributo sia ritenuto utile ai lavori.
3. Le commissioni straordinarie devono pronunciarsi sulle proposte e/o sulle questioni ad esse deferite nel termine indicato dal Consiglio all'atto della costituzione; tale termine può essere prorogato una sola volta su motivata richiesta della commissione.
4. Il funzionamento delle commissioni straordinarie è regolato dalle stesse norme previste per il funzionamento delle commissioni permanenti.

Articolo 16

Conferenza dei presidenti

1. Al fine di favorire la collaborazione ed il coordinamento reciproci tra gli organi del comune e delle circoscrizioni, garantendone la necessaria unità di indirizzo politicoamministrativo con la più ampia partecipazione, è istituita la conferenza dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali.

1 bis. La Conferenza dei Presidenti è luogo di reciproca informazione sui problemi, sulle attività ed iniziative delle Circoscrizioni. Ha compiti di analisi dello stato del Decentramento e della partecipazione e dello stato dei rapporti tra le circoscrizioni ed i settori dell'Amministrazione Comunale; collabora con i competenti organi comunali nell'elaborazione delle linee generali del Decentramento e dei regolamenti di interesse delle Circoscrizioni.

2. La conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed ha luogo per l'esame delle questioni di carattere generale. Alla stessa vi partecipa anche il Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio

comunale può altresì convocare i Presidenti dei Consigli circoscrizionali in merito ad argomenti inerenti i lavori del Consiglio comunale. Il Sindaco convoca la conferenza dei Presidenti anche quando è richiesto **da almeno due** dei Presidenti di Circoscrizione.

3. Spetta alla conferenza dei Presidenti la designazione di rappresentanti di tutti i Consigli circoscrizionali nelle commissioni comunali.

4. Essa può esprimere pareri, ad esclusione di quelli obbligatori, su questioni di particolare urgenza per l'amministrazione, informandone i rispettivi Consigli nella prima riunione utile.

4 bis. La Conferenza assume decisioni a maggioranza degli intervenuti; a parità di voti, prevale quello del Presidente. Quanto approvato dalla Conferenza dei Presidenti è trasmesso all'organo competente per i conseguenti provvedimenti.

5. Alla conferenza possono essere invitati i Vice Presidenti dei Consigli circoscrizionali, gli assessori e, in relazione agli argomenti in discussione, i presidenti delle competenti commissioni consiliari del Consiglio comunale, i dirigenti, i funzionari ed altri soggetti esterni di volta in volta individuati.

6. Alle riunioni della Conferenza dei Presidenti partecipa il Responsabile della struttura organizzativa del Decentramento, senza diritto al voto e con funzione di segretario verbalizzante, nonché per fornire il necessario supporto tecnico-giuridico.

Articolo 17

Prerogative dei Consiglieri

1. Per l'espletamento del loro mandato, i Consiglieri circoscrizionali hanno diritto ad assentarsi dal luogo di lavoro per il tempo necessario a partecipare alle riunioni del Consiglio e delle commissioni consiliari circoscrizionali formalmente istituite, nonché delle commissioni del Consiglio comunale nelle quali siano stati designati dal Presidente.

2. Ai Consiglieri circoscrizionali per la partecipazione alle sedute del Consiglio, validamente costituite, sono corrisposti gettoni di presenza nella misura stabilita dal Consiglio comunale.

3. Ai Presidenti è corrisposta una indennità di carica comprensiva anche della partecipazione alle riunioni dei Consigli, nella misura stabilita dal Consiglio comunale con specifico atto.

4. I Consiglieri circoscrizionali hanno diritto:

- di accedere agli uffici comunali, circoscrizionali, delle aziende e delle altre istituzioni comunali per avere dirette informazioni sulle rispettive attività, nonché ottenere copia degli atti e dei documenti utili all'esercizio del mandato, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari **per i consiglieri comunali**;
- di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e i provvedimenti di competenza del Consiglio circoscrizionale e di presentare interrogazioni, risoluzioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di risoluzione su argomenti che interessino anche indirettamente la Circoscrizione e, più in generale, il Comune.

5. I Consiglieri circoscrizionali hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e sugli atti di cui vengono a conoscenza o in possesso nell'esercizio del loro mandato.

6. I consiglieri circoscrizionali sono altresì tenuti a dichiarare senza alcuna limitazione le associazioni di cui fanno parte.

Articolo 18

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Il Consigliere circoscrizionale decade dalla carica per le cause previste dalla legge o

qualora non partecipi a cinque sedute consecutive senza giustificati motivi.

2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio circoscrizionale dopo che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta, da avanzarsi con apposita deliberazione.

3. Sulla proposta di decadenza il Consigliere può presentare al Consiglio le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di cui al precedente comma.

4. Se il Consiglio circoscrizionale non si pronuncia per la decadenza entro il termine tassativo di trenta giorni dalla notifica, la proposta si considera nulla.

5. Il Consigliere circoscrizionale può dimettersi dalla carica con atto scritto da presentare al Presidente. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno efficacia immediata. La relativa surroga è effettuata nella prima riunione utile del Consiglio.

Articolo 19

Sedute ordinarie e straordinarie

1. Il Consiglio circoscrizionale si riunisce, di norma, almeno cinque volte l'anno, in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente.

2. Il consiglio circoscrizionale è convocato, con le modalità di cui agli artt. 40 e seguenti del presente Regolamento:

in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di provvedimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;

in seduta straordinaria su richiesta del Sindaco o su richiesta scritta, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, di almeno sei Consiglieri circoscrizionali.

d'urgenza, per motivi rilevanti e indilazionabili sempre che sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

3. La convocazione è altresì effettuata su richiesta scritta di almeno cento cittadini per la trattazione di specifici argomenti che possono formare oggetto di deliberazione del Consiglio circoscrizionale.

4. Le riunioni del Consiglio sono normalmente pubbliche; a maggioranza dei Consiglieri presenti la seduta è dichiarata segreta per l'adozione delle deliberazioni che comportino apprezzamenti su qualità, attitudini e merito delle persone.

5. Durante la discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente può concedere la parola ai membri esterni delle commissioni permanenti del Consiglio circoscrizionale e, compatibilmente con l'ordine dei lavori, ai cittadini che lo richiedono.

6. Due o più Consigli circoscrizionali possono riunirsi congiuntamente d'intesa fra i rispettivi Presidenti, ovvero su richiesta del Sindaco, per la trattazione di argomenti di comune interesse. In tali sedute, presiedute dal Presidente più anziano di età, non possono essere adottate formali deliberazioni.

7. Delle riunioni congiunte è data preventiva comunicazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale con invito a partecipare ed è informata la cittadinanza nelle forme consuete.

TITOLO III

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Articolo 20

Poteri di proposta e di intervento

1. **Con apposita deliberazione** il Consiglio circoscrizionale può formulare proposte e rivolgere interrogazioni al sindaco ed alla Giunta comunale su qualsiasi argomento riguardante il Comune.

2. Il Consiglio, con apposita deliberazione, può richiedere altresì che siano posti all'ordine del giorno del Consiglio comunale argomenti di particolare interesse per la Circoscrizione.

2 bis. I Consigli Circoscrizionali per le attività di cui ai comma precedenti possono avvalersi della collaborazione e ottenere le necessarie informazioni dai competenti uffici comunali, dalle istituzioni e dalle aziende.

3. Il Sindaco, la Giunta o il Presidente del Consiglio comunale, secondo la competenza, sono tenuti a comunicare per scritto le proprie determinazioni in ordine alle questioni che sono state loro segnalate, non oltre il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta, interrogazione o richiesta.

4. I Presidenti dei Consigli circoscrizionali vengono invitati a partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio comunale.

5. Gli stessi Presidenti hanno facoltà, previa autorizzazione del Presidente dell'assemblea, di intervenire su argomenti di specifica competenza delle rispettive circoscrizioni ed iscritti all'ordine del giorno delle singole sedute consiliari.

6. I Presidenti partecipano altresì, anche a mezzo di un proprio Consigliere delegato, alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti e di quelle formalmente istituite, alle quali siano invitati.

7. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale, qualora, **in relazione agli argomenti da trattare**, lo ritengano opportuno e quando siano trattate questioni di interesse di una singola Circoscrizione, **invitano** il Presidente del Consiglio alla riunione della Giunta comunale o del Consiglio comunale per relazionare sull'argomento, senza diritto di voto.

8. I Presidenti di Circoscrizione (o i loro delegati) vengono invitati alle riunioni e alle sedute indicate nel presente articolo nei tempi e con le modalità rispettivamente previste, fornendo loro la relativa documentazione.

Articolo 21

Attività consultiva

1. Il Consiglio circoscrizionale esprime pareri obbligatori sugli atti e sulle materie seguenti :

- bilancio preventivo con tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente e variazioni di bilancio che comportino una modifica degli stanziamenti complessivamente previsti per la Circoscrizione;
- stanziamenti destinati alla gestione dei servizi di base di competenza dei Consigli circoscrizionali;
- piani pluriennali di investimento;
- piano regolatore generale;
- piani di settore (traffico, orari, commercio, servizi, ecc.);
- modifiche e/o integrazioni dello Statuto comunale;
- regolamenti che hanno un interesse specifico della singola Circoscrizione;
- **regolamenti concernenti funzioni proprie delle Circoscrizioni o alle stesse delegate;**
- provvedimenti di attribuzione delle funzioni delegate di competenza delle Circoscrizioni.

2. I pareri sono richiesti dal Sindaco o dalla Giunta. Le proposte relative sono corredate, a cura del responsabile del procedimento, di idonea documentazione atta a consentire le necessarie valutazioni da parte del Consiglio circoscrizionale; del parere deve essere dato conto nel provvedimento che definisce la proposta.

3. Il relativo parere deve essere espresso nel termine massimo di venti giorni dalla data di invio, decorsi i quali l'Organo competente può prescindere, dandone atto nel testo del provvedimento.

4. Al Consiglio circoscrizionale possono essere richiesti pareri - anche da parte dei dirigenti - su argomenti e provvedimenti di interesse comunale; essi vengono espressi nei termini di volta in volta assegnati.

5. I Consigli circoscrizionali competenti per territorio vengono inoltre informati e consultati preventivamente su varianti al PRG, piani particolareggiati rilevanti e/o significativi e sulla localizzazione dei servizi di interesse generale, attraverso la richiesta da parte del Sindaco o della Giunta comunale di convocazione dei rispettivi Consigli o di pubbliche assemblee.

6. I Consigli circoscrizionali competenti per territorio possono altresì essere preventivamente consultati sulle variazioni di destinazione d'uso degli immobili di proprietà comunale con le modalità del comma precedente.

7. Per le particolari fattispecie di cui al precedente comma 5, i Presidenti delle singole circoscrizioni interessate inviano, ai capigruppo del Consiglio comunale, copia dell'avviso di convocazione della seduta del Consiglio circoscrizionale.

Articolo 22

Poteri regolamentari

1. Nel rispetto delle competenze loro attribuite dallo Statuto i Consigli circoscrizionali deliberano i regolamenti delle attività e dei servizi di ambito circoscrizionale.

2. Il Consiglio comunale può delegare inoltre ai singoli Consigli circoscrizionali, con eventuale determinazione di criteri direttivi, altri poteri regolamentari con efficacia limitata all'ambito della Circoscrizione.

3. I regolamenti circoscrizionali diventano esecutivi con le modalità previste dalla Legge e dallo Statuto; di essi è data formale comunicazione da parte della Circoscrizione agli organismi tenuti alla loro applicazione.

Articolo 23

Funzioni proprie

1. Il Consiglio circoscrizionale esercita le funzioni deliberative relative ai presidi e servizi di base e le altre di cui all'articolo 45 dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni di Legge, dello Statuto medesimo, dei regolamenti comunali e degli atti di programmazione e di indirizzo del Consiglio comunale. Le circoscrizioni esercitano tali funzioni tramite i propri uffici oppure tramite i Servizi comunali. La scelta fra i due sistemi, effettuata d'intesa fra le circoscrizioni ed i Servizi Comunali, deve assicurare la massima funzionalità ed economicità nell'impiego di mezzi, risorse umane e finanziarie anche attraverso la semplificazione delle procedure.

2. Ai fini di cui al precedente comma sono considerati di base i servizi alla persona rivolti alla generalità ed a determinate fasce di popolazione residente nella Circoscrizione, erogati in presidi appositamente organizzati nel suo territorio. Sono presidi di base i centri di quartiere e gli altri beni comunali destinati ad attività di socializzazione, i centri semiresidenziali per minori, le residenze sociali ed i centri diurni di ambito distrettuale, le biblioteche di quartiere, i presidi educativi, gli impianti sportivi scolastici, gli altri impianti sportivi ed il verde pubblico attrezzato non espressamente dichiarati di interesse comunale.

3. Per gli stessi fini di cui all'articolo 44 dello Statuto si considerano di preminente interesse circoscrizionale, salvo diversa espressa configurazione, gli interventi promossi in ambito locale anche dalle varie associazioni operanti sul territorio della Circoscrizione e le altre attività specificamente connesse alla popolazione ed al territorio della Circoscrizione. Sono pertanto attività di base, tra le altre, le prestazioni amministrative, l'assistenza domiciliare, i contributi economici a scopo assistenziale, le

iniziative di prevenzione, recupero e reinserimento sociale, la promozione culturale e sportiva, gli interventi a garanzia del diritto allo studio, nonché ogni altro intervento di assistenza, di aiuto e di sostegno ai singoli ed alle famiglie.

Articolo 24

Funzioni delegate

1. Il Consiglio circoscrizionale esercita altresì le funzioni che il Consiglio o la Giunta comunale possono delegargli, ravvisandone l'opportunità e la convenienza, nell'ambito dei settori di attività previsti dallo Statuto.

2. La delega è conferita dal competente organo con apposito atto che individua gli ambiti, i criteri e le modalità di esercizio delle funzioni, determina gli indirizzi e le eventuali priorità ed attribuisce le relative risorse finanziarie, strumentali e professionali. Le circoscrizioni esercitano tali funzioni tramite i propri uffici oppure tramite i Servizi comunali. La scelta fra i due sistemi, effettuata d'intesa fra le circoscrizioni ed i Servizi Comunali, deve assicurare la massima funzionalità ed economicità nell'impiego di mezzi, risorse umane e finanziarie anche attraverso la semplificazione delle procedure.

3. Le funzioni delegate sono esercitate in via esclusiva dal Consiglio circoscrizionale, salvi i poteri sostitutivi dell'organo delegante nei casi di inerzia o inadempimento.

4. In considerazione delle specificità del territorio di riferimento, alle singole Circoscrizioni potranno essere attribuite deleghe particolari relativamente alla gestione di servizi ed alla realizzazione di interventi di manutenzione.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO

Articolo 25

Struttura organizzativa

1. I Consigli circoscrizionali sono dotati di una struttura operativa che ne garantisce l'autonomia funzionale.

2. La Giunta comunale determina l'organizzazione della struttura definendone le attribuzioni funzionali e la dotazione di personale. La relativa struttura è determinata con riferimento alle funzioni decentrate e delegate ed ha il compito di assicurare la corretta gestione in conformità degli obiettivi ed in attuazione dei programmi e progetti deliberati dai competenti organi.

3. Essa, nell'ambito dei compiti di cui al precedente comma, assicura tra l'altro:

- l'elaborazione delle proposte a supporto dell'attività deliberativa, ivi inclusa l'espressione dei pareri previsti dalla vigente normativa;
- la consulenza e l'assistenza tecnica agli organi amministrativi ed alle altre strutture tecnico-funzionali delle circoscrizioni;
- l'esecuzione delle deliberazioni e degli altri provvedimenti adottati;
- il funzionamento degli uffici, la gestione dei servizi e delle attività svolte nei territori circoscrizionali, riconducibili alle competenze dei Consigli.

4. La struttura operativa del decentramento si articola funzionalmente in uffici circoscrizionali per l'esercizio dei compiti specifici di ciascuna Circoscrizione.

5. Il personale assegnato agli uffici circoscrizionali opera, per il perseguimento degli obiettivi fissati dagli Organi di Governo della Circoscrizione, secondo le disposizioni ed istruzioni organizzative ed operative del Dirigente della struttura del Decentramento..

6. Il personale che, pur restando assegnato alla struttura organizzativa di appartenenza, collabora all'esercizio di funzioni proprie o delegate alle Circoscrizioni, opera, per il

perseguimento degli obiettivi fissati dagli Organi di Governo della Circoscrizione, secondo le disposizioni ed istruzioni organizzative ed operative del Dirigente della struttura di riferimento definite d'intesa con il Dirigente responsabile della struttura del Decentramento.

7. I Dirigenti responsabili dei Servizi comunali, d'intesa con il Dirigente della struttura del Decentramento, assicurano, al personale di cui ai precedenti comma 5 e 6 e per le materie di propria competenza, la corretta e tempestiva informazione sulle normative di legge e regolamentari nonché sulle relative procedure.

8. In relazione alle esigenze del servizio ed alla natura delle funzioni i singoli operatori possono essere adibiti a più uffici circoscrizionali.

9. Presso ogni ufficio circoscrizionale sono conservati, a cura del segretario di cui al successivo articolo 27, gli originali delle deliberazioni trascritti su appositi moduli vidimati dal segretario generale del Comune o da chi legittimamente lo sostituisce e debitamente rilegati.

10. Per la registrazione e la conservazione dei documenti e della corrispondenza sono istituite presso ogni ufficio circoscrizionale apposite sezioni di archivio organizzate in base alla vigente normativa archivistica.

Articolo 25-bis

Sportello Unico Polifunzionale

1. Nell'ottica dello sportello unico per la pubblica amministrazione, presso ogni circoscrizione è istituito "lo sportello unico polifunzionale".

Tramite lo sportello polifunzionale, il cittadino può:

presentare domande per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed iscrizioni ai servizi;

presentare istanze, proposte, petizioni firmate e corredate dalle generalità complete e dagli estremi di un documento di riconoscimento;

ritirare documenti, autorizzazioni, certificazioni, ecc.;

espletare varie pratiche per l'ottenimento di un servizio, anche se esso è gestito da soggetti pubblici e privati diversi dall'Amministrazione Comunale;

effettuare pagamenti per specifici servizi;

esercitare il diritto di informazione e di accesso agli atti ed ai documenti.

Lo sportello unico polifunzionale si configura, inoltre, come punto di informazione e di accoglienza, garantisce l'erogazione di specifici servizi a favore di cittadini disabili e assicura l'espletamento delle funzioni di segretariato sociale per cittadini italiani e non.

2- Ai fini del precedente comma, l'Amministrazione comunale può attivare apposite convenzioni con enti, società od altri soggetti pubblici o privati per consentire al cittadino di espletare presso un unico sportello tutti gli adempimenti necessari alla fruizione dei servizi erogati nel territorio comunale.

Articolo 26

Responsabilità tecnico-professionali

1. I pareri inerenti la regolarità tecnica relativi a provvedimenti sottoposti all'esame del Consiglio circoscrizionale sono espressi in relazione dal Segretario di Circoscrizione su delega del Dirigente della Struttura del Decentramento.

2. I pareri ed i visti inerenti la regolarità contabile sono espressi nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 37 comma 2 .

3. Le proposte di deliberazione dei dirigenti e funzionari responsabili di strutture diverse da quelle del decentramento, devono pervenire ai Consigli già corredate dei pareri preventivi di legge.

Articolo 27

Il Segretario

1. Il segretario, dipendente comunale, assicura il necessario supporto tecnico-giuridico affinché il Consiglio circoscrizionale possa validamente deliberare. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio, attesta la validità delle sedute, ha la complessiva responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni
2. È compito del segretario, coadiuvato dall'ufficio circoscrizionale, predisporre il verbale delle riunioni consiliari, pubblicare gli atti e attestare la loro esecutività, inoltrare all'organo di controllo le deliberazioni quando ne ricorrano le condizioni, curare nel rispetto della vigente normativa di legge e regolamentare l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio o di competenza del Presidente, predisponendo i relativi atti esecutivi.
3. Il segretario, assegnato organicamente alla struttura del decentramento, nell'esercizio dei propri compiti risponde funzionalmente al Presidente del Consiglio e, operativamente ed organizzativamente, al Dirigente della struttura del Decentramento
4. Il segretario è incaricato della funzione con apposito decreto del sindaco sentito il Presidente interessato.
5. Le sostituzioni temporanee dei segretari fra coloro cui sia stata attribuita la funzione avvengono con disposizioni di servizio del responsabile della struttura organizzativa.

TITOLO V

I CONTROLLI

Articolo 28

Procedimento

1. I procedimenti, per le materie di competenza dei Consigli circoscrizionali, sono definiti dal responsabile della struttura organizzativa del decentramento.
2. I procedimenti complessi che investono la operatività di più strutture sono definiti congiuntamente dai responsabili delle medesime anche mediante apposite conferenze di servizio.
3. In ogni ufficio circoscrizionale il responsabile di ciascun procedimento è individuato, con apposita disposizione, dal responsabile della struttura del decentramento e secondo criteri omogenei dal medesimo definiti, tra i dipendenti di idonea qualifica funzionale e profilo professionale che sono assegnati all'ufficio o che con esso collaborano stabilmente. In mancanza, la responsabilità compete al segretario della Circoscrizione. Il responsabile di ciascun procedimento, come sopra individuato, è tenuto a rispondere della propria attività al responsabile della struttura di cui al primo comma.

Articolo 29

Controllo sugli atti

1. Gli atti del Consiglio circoscrizionale, oltre ai casi previsti dalla legge, possono essere sottoposti al controllo di legittimità del competente Organo regionale, per determinazione del Consiglio circoscrizionale, su richiesta del sindaco o su richiesta di almeno sei Consiglieri circoscrizionali, da avanzarsi entro i termini di esecutività.
2. Gli atti del Consiglio circoscrizionale sono pubblicati contemporaneamente all'albo della Circoscrizione e a quello del Comune per quindici giorni consecutivi e diventano esecutivi dopo la contemporanea affissione per dieci giorni
3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati sono affisse entro cinque giorni dalla loro adozione.

4. Le deliberazioni che attengano alla elezione e/o rinnovo del Presidente e del Vice Presidente, devono essere affisse entro tre giorni.
5. Contemporaneamente all'affissione il responsabile della struttura organizzativa del decentramento trasmette gli atti medesimi al Sindaco per l'esercizio delle prerogative attribuite allo stesso dallo Statuto in materia di controllo.

Articolo 30

Scioglimento del Consiglio circoscrizionale

1. L'iniziativa per lo scioglimento del Consiglio circoscrizionale, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 39 dello Statuto, può essere assunta dal sindaco e dal Consiglio circoscrizionale medesimo a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Circoscrizione.
2. La proposta di scioglimento è presentata al Consiglio comunale dal sindaco con apposita relazione motivata. Il Consiglio adotta la relativa deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Contro lo scioglimento è ammesso ricorso allo stesso Consiglio comunale, entro quindici giorni dalla pronuncia, da parte di un numero di Consiglieri non inferiore alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Consiglio comunale decide del ricorso entro trenta giorni dalla sua proposizione.
4. Con la pronuncia definitiva dello scioglimento, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 39 dello Statuto, il Consiglio comunale nomina a svolgere le competenze attribuite al Consiglio circoscrizionale un commissario/amministratore scelto fra i componenti il Consiglio comunale.
5. La rielezione del Consiglio circoscrizionale è disposta dal Consiglio comunale con propria deliberazione entro quarantacinque giorni dalla decisione definitiva di scioglimento. Le votazioni devono tenersi nei quarantacinque giorni successivi in un'unica giornata festiva.
6. Il Consiglio circoscrizionale così rinnovato dura in carica fino alla rielezione del Consiglio comunale.

TITOLO VI

LA PARTECIPAZIONE

Articolo 31

Partecipazione alle attività del Consiglio circoscrizionale

1. I Consigli circoscrizionali esercitano le funzioni amministrative ad essi attribuite dallo Statuto e quelle delegate da altri organi comunali, con la più ampia partecipazione dei cittadini, **nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia.**
2. Essi concorrono inoltre nelle forme previste e nei modi stabiliti dai vari regolamenti all'attuazione delle leggi e dei principi statutari inerenti i diritti dei cittadini in materia di informazione, di accesso ai documenti amministrativi e di intervento nel procedimento.
3. A tal fine i Consigli circoscrizionali provvedono a dare sistematica comunicazione, avvalendosi dei molteplici strumenti di informazione locale, degli incontri del Consiglio e delle commissioni consiliari di norma convocate in seduta pubblica e degli atti e delle decisioni assunte.
4. Gli uffici decentrati si inseriscono inoltre quale terminale territoriale nel sistema informativo comunale fornendo in tale ambito dati e informazioni sul complesso delle attività e dei servizi del Comune.
5. Gli organi del decentramento assicurano inoltre il rispetto dei termini stabiliti dai

vari procedimenti per le istanze petizioni proposte di deliberazione di iniziativa popolare ad essi pervenute nelle materie di competenza.

Articolo 32

Organizzazione della partecipazione popolare

1. Spetta ai Consigli circoscrizionali mediante l'adozione di appositi atti:

- **favorire la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alla programmazione delle attività della propria Circoscrizione, nonché alla loro concreta attuazione ed alla gestione dei servizi assegnati alle Circoscrizioni in base ai Regolamenti Comunali vigenti;**
- **favorire forme di autogestione da parte degli utenti dei servizi nell'ambito di specifici progetti di intervento con modalità e obiettivi predeterminati dalla Circoscrizione in base ai Regolamenti Comunali vigenti;**
- **favorire l'esercizio del diritto di riunione per tutti coloro, che risiedono o svolgono la propria attività di lavoro o di studio nella circoscrizione, mettendo a disposizione i propri locali o altre strutture idonee in base ai Regolamenti Comunali vigenti;**
- istituire nei servizi comunali di base i comitati rappresentativi degli interessi degli utenti, secondo quanto previsto negli specifici regolamenti, da valorizzare quali organismi di programmazione, consultazione e controllo sociale dei servizi. Di essi possono avvalersi tutti gli organi comunali inclusi quelli tecnici. I componenti dei comitati possono svolgere nei rispettivi servizi attività di volontariato compatibilmente con l'organizzazione definita;
- istituire i comitati dei distretti socio-sanitari con le funzioni e la composizione prevista dalle specifiche norme;
- promuovere e/o riconoscere quali organismi stabili e sistematici di partecipazione territoriale e generale, i comitati di quartiere o di zona;
- riconoscere, in quanto portatori di interessi diffusi, i comitati e le aggregazioni dei cittadini sorte spontaneamente su singoli problemi ancorché non formalizzati con atti costitutivi e dichiaratamente a termine con la risoluzione del problema;
- valorizzare e coinvolgere le associazioni presenti nei singoli territori in particolare quelle che svolgono attività di volontariato a favore della popolazione residente nonché
- quali organismi di costante confronto ai fini della programmazione e della verifica degli interventi e per la migliore utilizzazione delle risorse disponibili pubbliche e del privato sociale - le consulte territoriali fra esse volontariamente costituite.

2. Con le associazioni di cui al precedente punto, se iscritte nel registro comunale previsto dallo Statuto, ovvero negli albi provinciali e regionali dell'associazionismo e del volontariato, i Consigli circoscrizionali possono approvare apposite convenzioni per la realizzazione e la gestione di servizi e di attività.

2 bis. Presso ogni Circoscrizione è costituito un registro circoscrizionale delle Associazioni. Tale registro ricomprende tutte le Associazioni che, inserite nel registro comunale di cui al comma precedente, hanno sede o esercitano attività nella Circoscrizione stessa.

3. Tutte le associazioni e gli organismi di partecipazione e di gestione riconosciuti dalla Circoscrizione possono accedere con le modalità previste dalla vigente normativa alle informazioni ed alla documentazione secondo gli interessi specifici, conservata nella Circoscrizione, ancorché prodotta da altri organi del Comune e delle sue aziende consorzi e istituzioni, ed avvalersi nel rispetto delle specifiche regolamentazioni, delle strutture pubbliche di quartiere e delle altre attrezzature e servizi che potranno essere messi a disposizione da ciascuna Circoscrizione per sostenere la libera partecipazione

dei cittadini.

Articolo 33

Assemblea generale di Circoscrizione

1. È convocata di propria iniziativa o su richiesta di altri organi comunali, dal Consiglio circoscrizionale che ne dà adeguata pubblicizzazione con i normali mezzi di comunicazione e con invito diretto a tutti gli organismi di partecipazione riconosciuti, per la discussione di questioni di rilevanza generale.

L'assemblea generale è convocata e presieduta dal Presidente di Circoscrizione.

2. L'assemblea è obbligatoriamente indetta quando debba essere espresso il parere sugli strumenti urbanistici generali e sulla localizzazione di infrastrutture a rilevanza comunale.

3. È convocata altresì in caso di indizione di referendum comunali e per quelli di iniziativa circoscrizionale.

4. Ad esse sono invitati a partecipare il sindaco, la Giunta ed il Presidente del Consiglio comunale e ne è data informazione ai capigruppo del Consiglio comunale.

5. Assemblee settoriali o di zona o **di particolari categorie sociali** possono essere convocate ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità d'intesa con gli organismi di gestione e di partecipazione indicati nei punti precedenti. **Le assemblee di cui al presente comma possono essere convocate anche su richiesta dell'Amministrazione Comunale.**

Le stesse sono convocate e presiedute dal Presidente di Circoscrizione.

6. Oltre che con le assemblee di cui ai commi precedenti del presente articolo, la Circoscrizione può attivare altre forme di consultazione dei cittadini nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 34

Referendum circoscrizionali

1. Le modalità per la promozione, l'indizione, lo svolgimento e l'efficacia dei referendum popolari circoscrizionali sono definite nell'apposito regolamento comunale.

2. Essi possono essere proposti esclusivamente nelle materie statutariamente attribuite ai Consigli, con esclusione di quelle delegate e laddove gli effetti siano circoscrivibili al solo ambito della Circoscrizione.

Articolo 35

Difensore civico

1. Il difensore civico estende la propria giurisdizione sul complesso delle attribuzioni dei Consigli circoscrizionali.

2. A tal fine egli e i propri ausiliari, designati fiduciariamente, hanno diritto di accesso agli uffici e ai servizi decentrati e possono ottenere dalla struttura del decentramento e dalle sue proiezioni, dati, documenti e informazioni inerenti la Circoscrizione, senza limitazione alcuna.

3. Segnalazioni, proposte e suggerimenti del difensore civico sono oggetto di trattazione nella prima seduta utile del Consiglio circoscrizionale e formano argomento di discussione della conferenza dei Presidenti.

Articolo 35 bis

Funzioni di Partecipazione alla Programmazione Comunale

1. I Consigli Circoscrizionali partecipano alla formazione degli atti di programmazione dell'Amministrazione comunale.

2. I Presidenti dei Consigli Circoscrizionali partecipano, con diritto di parola e senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta Comunale programmate per l'esame dei provvedimenti di bilancio e degli investimenti.

TITOLO VII LA CONTABILITÀ

Articolo 36

Modalità di formazione del bilancio per la parte concernente le Circoscrizioni

1. Allo scopo di favorire la più ampia partecipazione alla definizione dei bilanci annuali e pluriennali, ogni Circoscrizione, entro il 30 Settembre di ciascun anno, predispone una apposita relazione nella quale, dopo aver illustrato la situazione finanziaria dell'esercizio in corso, si indicano le linee fondamentali dell'attività che si prevede di assumere per il triennio successivo, distinguendo tra attività consolidata e di sviluppo per i servizi di base e per le materie delegate. Allo scopo di esaminare le relazioni presentate dalle Circoscrizioni viene convocata una apposita riunione della Conferenza dei Presidenti.

2. Prima della data fissata per la presentazione del bilancio di previsione al Consiglio Comunale, in apposita riunione della Giunta Comunale, allargata alla presenza dei Presidenti dei Consigli Circoscrizionali, viene definita, sulla base delle compatibilità finanziarie complessivamente definite, la proposta degli stanziamenti che saranno gestiti da ciascuna Circoscrizione (bilancio di Circoscrizione).

3. Il PEG sarà redatto in modo da consentire l'individuazione delle risorse finanziarie a disposizione di ciascuna circoscrizione.

4. Sulla base degli indirizzi e delle priorità fornite dalla Giunta e dalla conferenza dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali e tenuto conto delle effettive necessità finanziarie per la gestione dei servizi, l'ipotesi tecnica di bilancio per i capitoli amministrati dai Consigli è proposta dal responsabile della struttura organizzativa del decentramento unitamente ad una relazione programmatica predisposta d'intesa con i servizi comunali interessati alle materie a gestione circoscrizionale.

5. L'ipotesi tecnica è verificata nella conferenza dei Presidenti unitamente alle proposte dei diversi settori avanzata in ordine al piano poliennale degli investimenti.

Articolo 37

Gestione delle spese

1. Gli impegni di spesa sui diversi capitoli sono prenotati e registrati dagli uffici circoscrizionali, sono assunti con apposite determinazioni dal segretario di Circoscrizione su delega del Dirigente responsabile della struttura del Decentramento.

2. le determinazioni sono quindi trasmesse al funzionario responsabile dell'U.O.O. Decentramento e Partecipazione, che opera quale proiezione del Servizio Ragioneria applicando le indicazioni tecniche impartite dall'Area finanziaria, per l'apposizione, su delega del Dirigente dei Servizi Finanziari, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che le rende esecutive. Contemporaneamente all'apposizione del visto le determinazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune e della competente Circoscrizione che provvede ai conseguenti adempimenti.

3. Alla liquidazione delle spese dipendenti da lavori, provviste o forniture, entro i limiti degli impegni assunti, provvederanno i Segretari delle Circoscrizioni, mediante appositi provvedimenti di liquidazione, come previsti dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento Comunale di Contabilità previa emissione di fatture, notule o altra documentazione di spesa che gli stessi avranno riscontrato sotto il profilo amministrativo e contabile e vistato per la regolarità

4. Ai Segretari è altresì assegnato nominalmente un fondo annuale in anticipazione per funzioni economati in misura determinata in relazione alle esigenze di ciascuna Circoscrizione da gestirsi con le procedure stabilite dai vigenti regolamenti in materia.

5. Il rendiconto della gestione economale è approvato con apposita determinazione del dirigente della struttura del Decentramento, anche ai fini della reintegrazione della spesa.

6. L'U.O.O. Decentramento e Partecipazione e gli uffici circoscrizionali predispongono, sulla base di procedure predeterminate, i mandati di pagamento nell'ambito dei corrispondenti impegni di spesa assunti a carico degli specifici interventi di bilancio.

7. I mandati di pagamento con i relativi elenchi sottoscritti dai Segretari di Circoscrizione sono consegnati al Servizio ragioneria per i riscontri da parte del Dirigente del servizio il quale, dopo aver acquisito la sottoscrizione prevista dall'art 29, comma 1 del vigente Regolamento di Contabilità, li inoltra al Tesoriere.

Articolo 38

Gestione delle entrate

1. Al personale in servizio presso gli uffici delle circoscrizioni possono essere demandati, in relazione alla organizzazione dei servizi finanziari, compiti di agente contabile per la riscossione e rendicontazione di entrate connesse a servizi a rilevanza circoscrizionale.

Articolo 39

Consuntivo

2. Entro il maggio di ciascun anno i Consigli circoscrizionali approvano una relazione di valutazione dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti nell'anno precedente nella gestione delle competenze proprie e delegate, anche ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 48 dello Statuto comunale.

3. Tale documento è esaminato dalla Giunta, **in apposita seduta allargata alla presenza dei Presidenti dei Consigli Circoscrizionali**, ai fini della relazione di competenza da allegare al consuntivo, nonché per il controllo della gestione e per la predisposizione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

TITOLO VIII

DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Articolo 40

Modalità delle convocazioni

1. La convocazione del Consiglio circoscrizionale è disposta dal presidente mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, l'ora, il luogo della riunione e degli argomenti da trattare, da recapitarsi all'indirizzo dei Consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

2. L'avviso deve essere recapitato mediante messo comunale, o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Copia della convocazione viene inviata per conoscenza al Sindaco e ai membri esterni delle commissioni permanenti del Consiglio circoscrizionale.

4. Qualora la convocazione sia richiesta dal Sindaco, dai sei Consiglieri o dai cittadini ai sensi del presente regolamento, l'adunanza relativa deve essere fissata entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

Articolo 41

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno del Consiglio circoscrizionale è predisposto dal Presidente nel modo seguente:

- 1) approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) comunicazioni del Presidente;

- 3) proposte di provvedimenti amministrativi di iniziativa popolare;
 - 4) tutti gli altri argomenti;
 - 5) interpellanze, interrogazioni, mozioni e petizioni.
2. All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti, previa comunicazione scritta ai Consiglieri, da effettuarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta con le modalità di cui al precedente articolo.

Articolo 42

Luogo della riunione

1. Le riunioni del Consiglio circoscrizionale si effettuano normalmente presso la sua sede o le sedi decentrate.
2. Delle riunioni viene data comunicazione alla cittadinanza mediante affissione all'albo e tramite gli organi di informazione locale.
3. Per particolari motivi, di cui i Consiglieri devono essere resi edotti e la cittadinanza informata nelle forme consuete, il Presidente può convocare il Consiglio anche in altro luogo della Circoscrizione.

Articolo 43

Segretario, tecnico ed esperti

1. Alle riunioni del Consiglio circoscrizionale partecipa il segretario, dipendente comunale, per gli adempimenti di cui al precedente articolo 27.
2. Oltre al segretario, tenuto ad intervenire nella discussione per fornire chiarimenti e pareri su richiesta del Presidente, il Consiglio in relazione ai provvedimenti in discussione può richiedere la presenza di tecnici ed esperti il cui intervento sia ritenuto opportuno ai fini di un maggiore contributo tecnico per la trattazione dell'argomento.

Articolo 44

Apertura dell'adunanza o scioglimento per mancanza del numero legale

1. All'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente invita il segretario a fare l'appello nominale dei componenti il Consiglio e dichiara aperta la seduta non appena sia stata accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri.
2. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione è dichiarata deserta e ne è redatto il verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.
3. Se, durante l'adunanza, viene a mancare il numero legale, la seduta, salvo breve sospensione per il rientro dei Consiglieri momentaneamente assenti, è dichiarata sciolta.
4. Non sono previste sedute di seconda convocazione.

Articolo 45

Numero legale

1. Il Consiglio circoscrizionale non può validamente deliberare se non interviene alla seduta almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati alla Circoscrizione, fatte salve le eccezioni di legge per particolari quorum di presenti e votanti.
2. Concorrono a formare il numero legale solo i Consiglieri presenti nella sala di riunione.

Articolo 46

Designazione degli scrutatori e inizio dei lavori

1. Accertata la validità dell'adunanza, il Presidente designa 3 Consiglieri alla funzione di scrutatore, per essere assistito nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Il Presidente pone poi in approvazione il processo verbale della seduta precedente.

3. Qualora vengano mosse osservazioni, le rettifiche si apportano seduta stante ponendole in votazione, dopodiché si approva il verbale corretto.

Articolo 47

Argomenti ammessi alla trattazione

1. Sono ammessi alla trattazione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, le cui pratiche siano state istruite e depositate presso l'ufficio di segreteria del Consiglio circoscrizionale almeno dodici ore prima della riunione.
2. I Consiglieri possono intervenire su tutti i punti, incluse le comunicazioni del Presidente, sulle quali sono ammesse solo votazioni su eventuali ordini del giorno.
3. La discussione su ciascun argomento è aperta con una relazione del Presidente o dei relatori designati dalle commissioni o dei Consiglieri incaricati dal Consiglio.

Articolo 48

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento.
2. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione al Presidente deve farlo per iscritto.
3. Il Presidente risponde, sempre per iscritto, e mai durante i lavori del Consiglio, entro venti giorni dalla data del ricevimento della interrogazione.

Articolo 49

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente della Circoscrizione, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi, o si stiano per prendere, determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema.
2. Le interpellanze presentate verranno inserite dal Presidente nell'ordine del giorno della seduta consiliare successiva alla presentazione, sempre che queste vengano presentate almeno dieci giorni prima della seduta consiliare, o tre giorni prima in caso di particolare urgenza.
3. L'interpellante ha diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Presidente.
4. Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto ed intenda promuovere una discussione ed una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione.
5. In caso di rinuncia dell'interpellante, una mozione può essere presentata da qualsiasi altro Consigliere.

Articolo 50

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto, su di un argomento, per stimolare od impegnare l'attività del Consiglio.
2. Essa è presentata per iscritto o anche verbalmente, nel corso della seduta, a conclusione delle discussioni avvenute ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla presentazione.
3. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione ed il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo

l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione.

4. Hanno inoltre il diritto di intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedono.

Articolo 51

Ordine e disciplina degli interventi

1. Dopo le relazioni, della durata non superiore ai dieci minuti, ha inizio il dibattito, cui sono ammessi a parlare i Consiglieri nell'ordine delle richieste.

2. Hanno la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine. Successivamente possono partecipare alla discussione i membri esterni e, per determinazione del Presidente, i cittadini presenti che lo richiedano.

3. Ciascun intervenuto ha diritto di esprimere il suo pensiero sull'argomento in trattazione nel limite massimo di 10 minuti. A nessuno è permesso di interrompere colui che parla, tranne che al Presidente per richiamare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

4. Il limite massimo di tempo per ogni intervento può essere ampliato, comunque non oltre i venticinque minuti, in occasione della discussione di questioni di particolare interesse per la Circoscrizione e con determinazione preliminare del Consiglio, che deve risultare a verbale.

Articolo 52

Ordine delle votazioni

1. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue :

a) la questione pregiudiziale, cioè la proposta intesa ad escludere ogni deliberazione sull'argomento in discussione;

b) la questione sospensiva, cioè la proposta intesa a rinviare ogni deliberazione ad altro tempo;

c) il passaggio all'ordine del giorno puro e semplice, cioè la proposta intesa ad accogliere, o verosimilmente a respingere integralmente il provvedimento prospettato esaminando altra proposta sullo stesso argomento, se esistente, od a passare ad altro punto iscritto all'ordine dei lavori.

2. Si procede quindi alla votazione:

1) degli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento e/o a parte di esso, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;

2) degli emendamenti intesi a variare il provvedimento e/o parte di esso, mediante soppressione, sostituzione e aggiunte. Le modifiche ad un emendamento sono votate prima dello stesso;

3) delle singole parti del provvedimento, quando questo si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da uno o più Consiglieri;

4) infine, del provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

Articolo 53

Forme di votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese e si effettua per alzata di mano.

2. Si procede alla votazione per appello nominale ove lo richiedano almeno tre Consiglieri.

3. Si procede alla votazione per scrutinio segreto per mezzo di schede quando siano in discussione fatti o qualità delle persone ed ogni qualvolta la legge espressamente lo prescriva.

4. Prima della votazione, i Consiglieri possono succintamente fare dichiarazioni sul loro voto e sui motivi che lo determinano e richiederne espressa constatazione a verbale.

Articolo 54

Obbligo di astensione

1. I Consiglieri circoscrizionali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del comune o degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

2. L'obbligo di astensione comporterà anche quello di allontanarsi dalla sala delle adunanze prima della trattazione degli argomenti.

Articolo 55

Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. Terminata ogni votazione, il Presidente ne riconosce e ne dichiara l'esito.

2. Le proposte si intendono approvate quando abbiano raccolto il voto favorevole della maggioranza dei presenti; salvo particolari quorum previsti dallo Statuto o dal presente regolamento.

3. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare, si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza ed in quello dei votanti.

4. Qualora i partecipanti alla votazione siano in numero dispari, la maggioranza è costituita dal numero dei voti che, raddoppiato, dia il numero pari immediatamente successivo a quello dei votanti.

5. Nel caso in cui i voti favorevoli siano in egual numero a quelli non favorevoli, la proposta si intende nè approvata nè respinta e viene riproposta all'ordine del giorno in altra seduta.

Articolo 56

Processo verbale

1. Di tutte le riunioni viene redatto, a cura del segretario, processo verbale.

2. Copia delle singole deliberazioni, entro quindici giorni, viene affissa all'albo della Circoscrizione e del comune, dove rimane dieci giorni consecutivi.

3. Di tutta la documentazione inerente le pratiche da sottoporre alla trattazione del Consiglio, possono prendere visione, presso la segreteria del Consiglio nelle dodici ore antecedenti la riunione, oltre che i Consiglieri tutti i cittadini che ne abbiano interesse.

4. Il verbale deve riportare il resoconto della riunione, con i punti principali delle discussioni, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti favorevoli e/o contrari e astenuti espressi su ognuna.

5. Il verbale deve contenere l'ora di inizio e di conclusione della seduta e i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione dell'esito e delle forme della votazione, nonché l'annotazione delle giustificazioni presentate dai Consiglieri assenti. Il verbale è firmato dal Presidente e dal segretario.

Articolo 57

Diritto dei Consiglieri sul processo verbale

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto delle precisazioni da lui ritenute opportune.

2. Ha inoltre facoltà di chiedere che, nel verbale, siano integralmente inserite le proprie dichiarazioni e, nel qual caso, sarà sua cura consegnare al segretario copia scritta dell'intervento.

3. Tale consegna deve avvenire durante la seduta del Consiglio o, al massimo, nelle successive ventiquattro ore.

4. Il segretario è tenuto a riportare a verbale soltanto i punti più salienti di ogni intervento in modo da non snaturare il significato degli interventi.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 58

Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al regolamento sono approvate a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale, previo parere dei Consigli circoscrizionali.

Articolo 59

Pubblicità del regolamento

1. Il Sindaco assicura adeguate forme di pubblicità del regolamento al fine di garantirne la conoscenza da parte dei cittadini del Comune. Esso è tenuto a disposizione del pubblico presso la sede del Comune e di ogni Circoscrizione.

Articolo 60

Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

====)O(=====

INDICE

TITOLO I

IL DECENTRAMENTO COMUNALE

Art. 1 – Ripartizione del territorio comunale in Circoscrizioni	pag. 1
Art. 2 – Sede e albo circoscrizionale.....	“ 1
Art. 3 – Organi della Circoscrizione	“ 1

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 4 – Entrata in carica dei consiglieri	“ 3
Art. 5 – Convocazione del Consiglio neo-eletto.....	“ 3
Art. 6 – Convalida dei Consiglieri e Ordine dei lavori	“ 3
Art. 7 – Costituzione dei gruppi consiliari.....	“ 3
Art. 8 – Elezione del Presidente.....	“ 3
Art. 9 – Elezione del Vice Presidente	“ 4
Art. 10 – Funzioni del Presidente	“ 4
Art. 11 – Funzioni del Vice Presidente	“ 4
Art. 12 – Sostituzione del Presidente	“ 4
Art. 13 – Sostituzione del Vice Presidente	“ 5
Art. 14 – Commissioni permanenti	“ 5
Art. 14/bis – Comitato di Coordinamento	“ 6
Art. 15 – Commissioni straordinarie.....	“ 6
Art. 16 – Conferenza dei Presidenti	“ 6
Art. 17 – Prerogative dei Consiglieri	“ 7
Art. 18 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri.....	“ 7
Art. 19 – Sedute ordinarie e straordinarie.....	“ 8

TITOLO III

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 20 – Poteri di proposta e di intervento.....	“ 8
Art. 21 – Attività consultiva.....	“ 9
Art. 22 – Poteri regolamentari.....	“ 10
Art. 23 – Funzioni proprie.....	“ 10
Art. 24 – Funzioni delegate.....	“ 11

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO

Art. 25 – Struttura organizzativa.....	“ 11
Art. 25/bis – Sportello Unico Polifunzionale.....	“ 12
Art. 26 – Responsabilità tecnico-professionali	“ 12
Art. 27 – Il Segretario	“ 13

TITOLO V

I CONTROLLI

Art. 28 – Procedimento	“ 13
Art. 29 – Controllo sugli atti	“ 13

Art. 30 – Scioglimento del Consiglio circoscrizionale	“ 14
---	------

TITOLO VI

LA PARTECIPAZIONE

Art. 31 – Partecipazione alle attività del Consiglio circoscrizionale	“ 14
Art. 32 – Organizzazine della partecipazione popolare	“ 15
Art. 33 – Assemblea generale di Circoscrizione.....	“ 16
Art. 34 – Referendum circoscrizionali.....	“ 16
Art. 35 – Difensore civico.....	“ 16
Art. 35/bis – Funzioni di Partecipazione alla Programmazione Comunale.....	“ 16

TITOLO VII

LA CONTABILITA’

Art. 36 – Modalità di formazione del bilancio per la parte concernente le Circoscrizioni	“ 17
Art. 37 – Gestione delle spese.....	“ 17
Art. 38 – Gestione sulle entrate.....	“ 18
Art. 39 – Consuntivo	“ 18

TITOLO VIII

DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 40 – Modalità delle convocazioni.....	“ 18
Art. 41 – Ordine del giorno.....	“ 18
Art. 42 – Luogo della riunione.....	“ 19
Art. 43 – Segretario, tecnico ed esperti.....	“ 19
Art. 44 – Apertura dell’adunanza e scioglimento per mancanza del numero legale	“ 19
Art. 45 – Numero legale.....	“ 19
Art. 46 – Designazione degli scrutatori e inizio dei lavori	“ 19
Art. 47 – Argomenti ammessi alla trattazione	“ 20
Art. 48 – Interrogazioni.....	“ 20
Art. 49 – Interpellanze	“ 20
Art. 50 – Mozioni.....	“ 20
Art. 51 – Ordine e disciplina degli interventi.....	“ 21
Art. 52 – Ordine delle votazioni.....	“ 21
Art. 53 – Forme di votazione	“ 21
Art. 54 – Obbligo di astensione	“ 22
Art. 55 – Proclamazione dell’esito delle votazioni	“ 22
Art. 56 – Processo verbale	“ 22
Art. 57 – Diritto dei consiglieri sul processo verbale	“ 22

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 – Modifiche al regolamento.....	“ 23
Art. 59 – Pubblicità del regolamento	“ 23
Art. 60 – Entrata in vigore	“ 23